

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di nullità del marchio interessato

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, primo comma, lett. b) e c) del regolamento del Consiglio, n. 40/94, poiché il marchio «Notfall Bonbons», per i prodotti tutelati, non è né descrittivo, né manca del richiesto carattere distintivo.

Ricorso proposto il 10 settembre 2008 — Aldi Einkauf/UAMI — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)

(Causa T-374/08)

(2008/C 313/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Illinois Tools Works, Inc. (Glenview, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 giugno 2008 (procedimento R 952/2007-2);
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «TOP CRAFT» per prodotti appartenenti alle classi 1 e 3 (domanda n. 3 444 767)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Illinois Tools Works, Inc.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio nazionale figurativo «krafft» per prodotti appartenenti alle classi 1 e 3

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione, nella parte in cui accoglie l'opposizione per i prodotti «prodotti chimici destinati all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura» appartenenti alla classe 1

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94, nonché della regola 22, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2868/95, in quanto:

- l'utilizzazione dei marchi su cui si fonda l'opposizione non potrebbe essere provata dai documenti prodotti dall'opponente;
- i marchi in conflitto presenterebbero evidenti differenze grafiche;
- l'elemento denominativo «TOP» non sarebbe descrittivo e avrebbe un debole carattere distintivo, e
- potrebbe escludersi un rischio di confusione anche in relazione a prodotti identici o simili per le evidenti differenze grafiche e per l'elemento denominativo aggiuntivo «TOP» nel marchio richiesto.

Ricorso proposto l'11 settembre 2008 — Mustang/UAMI — Decathlon (rappresentazione di una linea ondulata)

(Causa T-379/08)

(2008/C 313/64)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mustang — Bekleidungswerke GmbH + Co. KG (Künzelsau, Germania) (rappresentanti: A. Klett e K. Weimer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Decathlon SA (Villeneuve d'Ascq, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 luglio 2008, nel procedimento R 859/2007-4, e
- condannare il convenuto alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, incluse le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente in entrambi tali procedimenti.